

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

ALLEGATO II

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato con delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" n. 12 del 25/06/2010.

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ad integrazione dell'art.36 comma 1 del regolamento si riportano le modalità di applicazione della sospensione dell'autorizzazione, prevista per le seguenti motivazioni:

1. Sospensione per supero limiti di scarico parametri pericolosi
2. Sospensione per guasti non segnalati o guasti non riparati
3. Sospensione per inosservanza norme di sicurezza presso le apparecchiature fiscali

1. SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER SUPERO LIMITI DI SCARICO PARAMETRI PERICOLOSI E PENALITA' CONTRATTUALI

a. Per i seguenti parametri :

- **cianuri**
- **cromo esavalente**
- **cadmio**
- **mercurio**
- **piombo**
- **solventi clorurati**
- **pesticidi clorurati**
- **pesticidi fosforati**

Acque del Chiampo Spa si riserva di **sospendere immediatamente l'autorizzazione allo scarico** nel caso la concentrazione rilevata (in un qualsiasi campione composito prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore, o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo) superi di **2** volte i limiti di scarico.

La sospensione dell'autorizzazione allo scarico durerà fino alla individuazione e la risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Il supero per qualsiasi concentrazione, dei limiti di scarico, per i parametri sopra indicati comporta anche l'applicazione della penalità contrattuale che risulta dal seguente calcolo (ferme restando le sanzioni di legge):

$$P (\text{€}) = V / L * 3 * \text{volume/giorno autorizzato (mc/die)}$$

dove:

P = penalità applicata espressa in €

V = valore riscontrato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

L'importo massimo della presente penalità è comunque fissato in 10.000,00 €.

b. Per i parametri:

- **arsenico**
- **cromo totale**
- **nicel**
- **rame**
- **selenio**
- **zinco**
- **fenoli**
- **solventi organici aromatici**

- **solventi organici azotati**
- **idrocarburi totali**

Acque del Chiampo Spa si riserva di **sospendere immediatamente dell'autorizzazione allo scarico** nel caso la concentrazione rilevata anche in un solo campione di refluo prelevato secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo, superi di **4** volte i limiti previsti.

Il supero per qualsiasi concentrazione, dei limiti di scarico, per i parametri sopra indicati comporta anche l'applicazione della penalità contrattuale che risulta dal seguente calcolo (ferme restando le sanzioni di legge):

$$P (\text{€}) = V / L * 1 * \text{volume/giorno autorizzato (mc/die)}$$

dove:

P = penalità applicata espressa in €

V = valore riscontrato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

L'importo massimo della presente penalità è comunque fissato in 5.000,00 €.

2. SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER GUASTI NON SEGNALATI O GUASTI NON RIPARATI

Come previsto dall'art. 36 del Regolamento, in caso di mancata segnalazione (entro le 24 ore) di guasti alle apparecchiature fiscali, al terzo verbale di constatazione della mancata segnalazione si procederà alla sospensione dell'autorizzazione per due giorni.

In caso di mancata riparazione di guasti (entro i tempi prescritti) al terzo verbale di constatazione della mancata riparazione verrà sospesa l'autorizzazione allo scarico fino alla risoluzione del problema.

Ad ogni riscontro di guasto verrà stilato un verbale che l'utente controfirmerà.

3. SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER INOSSERVANZA NORME SICUREZZA PRESSO APPARECCHIATURE FISCALI

Come previsto dall'art. 36 del Regolamento, ulteriore motivazione per la quale potrà essere sospesa l'autorizzazione allo scarico, è determinata dal mancato adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme antinfortunistiche.

In particolare, dovendo l'addetto incaricato da Acque del Chiampo accedere all'interno di stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso "datore di lavoro" (poiché infatti l'autonomia organizzativa e gestionale compete al "datore di lavoro" dello stabilimento utente), l'area e tutti i percorsi di accesso al sito in cui è localizzato il misuratore fiscale e suoi annessi accessori devono essere mantenuti conformemente alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Al riscontro di inosservanza verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo, trascorso il termine senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente si procederà alla sospensione dell'autorizzazione allo scarico fino all'adeguamento a quanto previsto.

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE PER SUPERO PARAMETRI

Ad integrazione dell'art. 34 comma 1 del Regolamento si riportano le modalità di applicazione delle maggiorazioni tariffarie previste dal contratto in caso di superamenti dei limiti di scarico, ferme restando le sanzioni di legge e la sospensione/revoca dell'autorizzazione nei casi stabiliti dal Regolamento e dal contratto.

La maggiorazione tariffaria è applicata per tutti i parametri previsti nell'allegato I al Regolamento di Fognatura Acque Reflue Urbane, esclusi i parametri oggetto di penalità contrattuale.

Considerata la maggiore onerosità del processo depurativo a seguito di eventuale supero dei limiti di scarico, si prevede l'applicazione di una maggiorazione tariffaria da un minimo di 10,00 € ad un massimo di 5.000,00 € per ogni supero riscontrato.

Nel caso la concentrazione rilevata (in un qualsiasi campione composito prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore, o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo) superi i limiti di scarico previsti, per ogni parametro oggetto di supero è applicata una maggiorazione tariffaria pari al prodotto di **€ 0,10** per il valore percentuale di supero e per il volume massimo giornaliero autorizzato.

Esempio: supero 9,5%, volume autorizzato 100 mc/d;
maggiorazione tariffaria € 0,10 x 9,5 x 100 = € 95,00

Per i parametri cloruri e solfati la maggiorazione tariffaria applicata è pari al prodotto di **€ 0,20** per il valore percentuale di supero e per il volume massimo giornaliero autorizzato.

Esempio: supero 9,5%, volume autorizzato 100 mc/d;
maggiorazione tariffaria € 0,20 x 9,5 x 100 = € 190,00

Note:

- le penalità contrattuali sono escluse Iva art. 15;
- le maggiorazioni tariffarie sono soggette Iva 10%.